

STRUMENTI DI LAVORO

Modello 730/2015


F

N

C

#

1. LE NOVITÀ DEL MODELLO

SEZIONE	NOVITÀ
FRONTESPIZIO	<ul style="list-style-type: none"> <p>Dal 730/2015 nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il <u>codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero</u>, non è più sufficiente barrare la casella;</p>  <p>da quest'anno nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente (ad esempio coniugato, celibe, ecc.);</p> <p>è stata uniformata al 1° gennaio la <u>data di riferimento del domicilio fiscale</u> per il calcolo delle addizionali regionali e comunali;</p> <p>sono previsti nuovi codici per fruire di particolari agevolazioni riconosciute dalle regioni ai fini dell'addizionale regionale (casella "Casi particolari addizionale regionale").</p> 
DESTINAZIONE 8,5 E 2 PER MILLE	<ul style="list-style-type: none"> <p>da quest'anno è prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.</p> <p>Se la dichiarazione è presentata in <u>forma congiunta</u>, le schede con le scelte sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.</p>
MODELLO F24 PER VERSAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> <p>a decorrere dal 1° ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all'ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui il <u>saldo finale è uguale a zero</u>. I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione e con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, possono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;</p> <p style="text-align: center;">Il tutto viene riassunto in una tabella:</p>

	SOGGETTI	VERSAMENTO CON F24	VERSAMENTO DAL 01.10.2014																																																														
			F24 CARTACEO	HOME BANKING O REMOTE BANKING	ENTRATEL/ FISCONLINE																																																												
	TITOLARI DI PARTITA IVA	<ul style="list-style-type: none"> Versamento imposte dirette Addizionali Ritenute alla fonte Imposte sostitutive Irap IVA fino a 5.000 euro 	NO	SI	SI																																																												
		Versamento con compensazione orizzontale di credito IVA annuale per importi > 5.000 euro	NO	NO	SI																																																												
	NON TITOLARI DI PARTITA IVA (privati)	Versamento di importi pari o < 1.000 euro senza compensazioni	SI	SI	SI																																																												
		Versamento di importi > 1.000 euro senza compensazioni	NO	SI	SI																																																												
		Versamento di importi a debito con compensazione (saldo finale a debito)	NO	SI	SI																																																												
		Compensazioni di importi a credito con importi a debito e saldo finale =0 (delega a zero)	NO	NO	SI																																																												
		Versamento rate residue di Unico 2014	SI	SI	SI																																																												
		Versamento F24 precompilati da Enti locali o Agenzia Entrate, con saldo finale superiore a 1.000,00 euro , condizione che <u>non siano indicati crediti in compensazione.</u>	SI	SI	SI																																																												
		Versamenti da parte di soggetti che hanno diritto a crediti d'imposta , utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione	SI	SI	SI																																																												
QUADRO B	<ul style="list-style-type: none"> non va più comunicato l'importo dell'Imu dovuta per ciascun fabbricato esposto nel quadro B; <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI</th> </tr> <tr> <th colspan="12">SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th colspan="2">3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> </tr> <tr> <th>RENDITA</th> <th>UTILIZZO</th> <th>GIORNI</th> <th>%</th> <th>CANONE</th> <th>CANONE DI LOCAZIONE</th> <th>CASI PARTICOLARI</th> <th>CONTINUAZIONE (stesso immobile (rgo precedente))</th> <th>CODICE COMUNE</th> <th>CEDOLARE SECCA</th> <th>CASI PARTICOLARI IMU</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> nel caso di opzione per la <u>cedolare secca</u>, è ridotta dal 15 al 10% la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. L'aliquota agevolata si applica anche ai <u>contratti di</u> 					QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	%	CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso immobile (rgo precedente))	CODICE COMUNE	CEDOLARE SECCA	CASI PARTICOLARI IMU		B1							<input type="checkbox"/>				
QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI																																																																	
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI																																																																	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11																																																						
RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	%	CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso immobile (rgo precedente))	CODICE COMUNE	CEDOLARE SECCA	CASI PARTICOLARI IMU																																																							
B1							<input type="checkbox"/>																																																										

	<p>locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari <u>abitative locate</u>: <ul style="list-style-type: none"> - <u>nei confronti delle cooperative edilizie</u> per la locazione - o <u>enti senza scopo di lucro</u>, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione; 																																				
<p>QUADRO C</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che contiene le informazioni necessarie alla <u>pre-compilazione della dichiarazione dei redditi</u> e che i sostituti d'imposta inviano all'Agenzia delle entrate entro il 9 marzo 2015. Alcune delle nuove informazioni contenute nella Certificazione Unica, prima erano contenute nelle annotazioni al CUD o non erano affatto presenti, come ad esempio i dati dei familiari a carico; • a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato "bonus Irpef" (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con <u>reddito complessivo non superiore a 26.000 euro</u>. Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e indica il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). Se il rapporto di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> • si è concluso <u>prima del mese di maggio 2014</u>, • oppure se il datore di lavoro <u>non riveste la qualifica di sostituto d'imposta</u>, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730. Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14; • da quest'anno, l'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef; <table border="1" data-bbox="432 1435 1353 1503"> <thead> <tr> <th colspan="10">Somme per incremento della produttività</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C4</td> <td>Somme tassazione ordinaria</td> <td>1</td> <td>Somme imposta sostitutiva</td> <td>2</td> <td>Ritenute imposta sostitutiva</td> <td>3</td> <td>Non imponibili</td> <td>4</td> <td>Importi art. 51, comma 6 Tuir</td> <td>5</td> <td>Tassazione ordinaria</td> <td>Tassazione sostitutiva</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td>,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Somme per incremento della produttività										C4	Somme tassazione ordinaria	1	Somme imposta sostitutiva	2	Ritenute imposta sostitutiva	3	Non imponibili	4	Importi art. 51, comma 6 Tuir	5	Tassazione ordinaria	Tassazione sostitutiva				,00	,00	,00	,00		,00		,00		
Somme per incremento della produttività																																					
C4	Somme tassazione ordinaria	1	Somme imposta sostitutiva	2	Ritenute imposta sostitutiva	3	Non imponibili	4	Importi art. 51, comma 6 Tuir	5	Tassazione ordinaria	Tassazione sostitutiva																									
			,00	,00	,00	,00		,00		,00																											
<p>QUADRO E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un <u>massimo di 300.000 euro</u> da ripartire in otto quote annuali, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, <u>entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione</u>, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni (rigo E32); <table border="1" data-bbox="454 1794 1316 1839"> <thead> <tr> <th colspan="4">E32 SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Data stipula locazione</td> <td>2</td> <td>Spese acquisto/costruzione</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Interessi mutuo</td> <td></td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 900 euro, se il <u>reddito complessivo non supera 15.493,71 euro</u>, • e a 450 euro, se il <u>reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (rigo E71)</u>. 	E32 SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE				1	Data stipula locazione	2	Spese acquisto/costruzione				,00	3	Interessi mutuo		,00																				
E32 SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE																																					
1	Data stipula locazione	2	Spese acquisto/costruzione																																		
			,00																																		
3	Interessi mutuo		,00																																		

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un **credito pari alla quota della detrazione** che non ha trovato capienza nell'imposta;

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE				
	TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE	
E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	1	2	3 E72

- ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una **detrazione pari al 19%** delle spese sostenute per i **canoni di affitto dei terreni agricoli**, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (**rigo E82**);

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA				
	(Barrare la casella)		CODICE	
E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI	E83
			1	2
				.00

- per i **premi assicurativi** sono previsti due limiti di detraibilità:
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il **rischio di morte o di invalidità permanente** non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro (**righe da E8 a E12, codice 36**);
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il **rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita** quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (**righe da E8 a E12, codice 37**);

DETRAZIONE ONERI ASSICURATIVI (DL 102/2013) Rischio morte o invalidità permanente		
PERIODO	SOGLIA MASSIMA DI DETRAIBILITA'	IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE
2012	€ 1.291	€ 245
2013	€ 630	€ 120
2014	€ 530	€101

DETRAZIONE ONERI ASSICURATIVI Rischio non autosufficienza atti vista quotidiana		
PERIODO	SOGLIA MASSIMA DI DETRAIBILITA'	IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE
2014	€ 1.291,14	€245

- sono **elevate dal 24 al 26%** le detrazioni relative:
- alle erogazioni liberali** a favore delle Onlus (righe da E8 a E12, codice 41)
- e alle **erogazioni liberali a favore dei partiti politici** (righe da E8 a E12, codice 42). Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi

compresi tra 30 e 30.000 euro

- è prorogata la **detrazione del 50%** per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;

DETRAZIONE PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO	
ANNO	DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE STABILITA' 2015
2014	50%
2015	50%
2016	36%

- è prorogata la **detrazione del 50%** per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;

DETRAZIONE PER ACQUISTO MOBILIO E GRANDI ELETTRODOMESTICI	
ANNO	DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE STABILITA' 2015
2014	50%
2015	50%
2016	--

- è prorogata la **detrazione del 65%** per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;

DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	
ANNO	DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE STABILITA' 2015
2014	65%
2015	65%
2016	36%

- è prorogata la **detrazione del 65%** per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta

	<p>pericolosità;</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #c8e6c9;">DETRAZIONE PER MISURE ANTISISMICHE</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #e1f5fe;">ANNO</th> <th style="background-color: #e1f5fe;">DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE STABILITA' 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #e1f5fe;">2014</td> <td style="background-color: #e1f5fe;">65%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e1f5fe;">2015</td> <td style="background-color: #e1f5fe;">65%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e1f5fe;">2016</td> <td style="background-color: #e1f5fe;">36%</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ATTENZIONE C'è l'obbligo di effettuazione della ritenuta sui bonifici bancari o postali relativi a spese detraibili 36%-50% o 55%-65%, introdotto dall'art. 25, D.L. n. 78/2010. In particolare, <u>a decorrere dal 1° luglio 2010</u>, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che, per la spesa sostenuta, intendono beneficiare della detrazione del 36%-50% o del 55%-65%, la banca o la Posta è tenuta ad operare una ritenuta a titolo di acconto all'atto dell'accreditamento della somma al beneficiario.</p> <p>La ritenuta è stata operata nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10%, per i bonifici effettuati nel periodo <u>01.07.2010 – 05.07.2011</u>; • 4% per i bonifici eseguiti <u>dal 06.07.2011 fino al 31.12.2014</u>. <p>Ora la Legge di Stabilità 2015 (L. 23.12.2014, n.190) ha aumentato la ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'8% per i bonifici eseguiti <u>a decorrere dal 1° gennaio 2015</u>. </div> <ul style="list-style-type: none"> • sono state modificate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale; • non sono più compresi tra gli oneri deducibili i <u>contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale</u>, versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. 	DETRAZIONE PER MISURE ANTISISMICHE		ANNO	DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE STABILITA' 2015	2014	65%	2015	65%	2016	36%
DETRAZIONE PER MISURE ANTISISMICHE											
ANNO	DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE STABILITA' 2015										
2014	65%										
2015	65%										
2016	36%										
QUADRO G	<ul style="list-style-type: none"> • è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. "Art-Bonus" (rigo G9). Il credito spetta nel limite del <u>15% del reddito imponibile</u> ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi. 										

2. IL MODELLO 730 PRE-COMPILATO

Da quest'anno l'Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile 2015, mette a disposizione il Modello 730 precompilato.

DESCRIZIONE	
PER CHI VIENE PREDISPOSTO	<p>Il modello 730 precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell'anno 2013; • e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest'anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2014. <p>La dichiarazione pre-compilata viene predisposta anche per i contribuenti,</p> <ul style="list-style-type: none"> • in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l'anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, • oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014. <p>ATTENZIONE La dichiarazione precompilata <u>non viene predisposta</u> se, con riferimento all'anno d'imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).</p>
QUALI INFORMAZIONI CONTIENE	<p>Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest'anno viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico); • i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali; • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili); • gli altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

PRINCIPALI FONTI UTILIZZATE PER PRE-COMPILARE I QUADRI DEL MODELLO 730	
FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A- Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Anagrafe tributaria
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Anagrafe tributaria
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D- Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni banche, assicurazioni e enti previdenziali Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, Anagrafe tributaria
QUADRO F - Eccedenze, acconti e altri dati	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria (pagamenti con il Mod. F24)
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente
COME SI ACCEDE AL 730 PRE- COMPILATO	<p>Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.</p> <p>Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin (come ribadito dal Prov. del 23.02.2015), che può essere richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • online, accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali; • per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana); • in ufficio, presentando un documento di identità. <p>Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello 730 precompilato; • un prospetto con <u>l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate</u> per l'elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). <p>Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione, <u>ma sono esposte nell'apposito prospetto, per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato</u>. Ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, concesso in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi <u>richiedono una verifica da parte del contribuente</u>. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca, se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • l'esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga; • il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione. <p>Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.</p>
<p>QUANDO E COME SI PRESENTA</p>	<p>Il 730 pre-compilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentazione diretta all'Agenzia delle entrate • sia nel caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al Caf o al professionista. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. <p><u>Presentazione diretta</u></p> <p>Se il contribuente intende presentare il 730 pre-compilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio; • compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta; • verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. <p>Pertanto, il contribuente può aggiungere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un reddito non presente - gli oneri detraibili e deducibili non presenti (spese mediche sostenute). <p>In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.</p> <p>Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.</p> <p>Se dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo "Rettifica del modello 730".</p> <p><u>Presentazione tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato</u></p> <p>In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 pre-compilato può essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale; • a un Caf - dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). <p>Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.</p>

	<p>Sono coinvolti nel processo di assistenza fiscale legato alla dichiarazione pre-compilata esclusivamente i seguenti professionisti/intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ i centri di assistenza fiscale (CAF) per i lavoratori dipendenti e pensionati, di cui all'art. 32, comma 1, lettere d), e) e f), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; ⇒ gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; ⇒ gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro. <p><u>Restano esclusi</u> a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; ⇒ le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lett. a), b), e c), D.Lgs. n. 241/1997; ⇒ gli iscritti negli albi degli avvocati; ⇒ gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88; ⇒ le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico -linguistiche; ⇒ coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale; ⇒ gli iscritti negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; ⇒ i notai. <p>NOTA BENE Il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.</p>
<p>VANTAGGI SUI CONTROLLI</p>	<p>Se il 730 pre-compilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. La dichiarazione pre-compilata si considera accettata <u>anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta</u> (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale); • non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di rimborsi d'imposta superiori a 4.000,00 euro. <p>Se il 730 pre-compilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.</p> <p>L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.</p>

	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #d9ead3;">PRESENTAZIONE MODELLO 730 PRE- COMPILATO DIRETTA</th> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">SENZA MODIFICHE</td> <td style="background-color: #d9ead3;">NO CONTROLLO FORMALE</td> <td rowspan="2" style="background-color: #d9ead3;">730 PRECOMPILATO ACCETTATO</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">CON MODIFICHE CHE NON INCIDONO SU REDDITO/IMPOSTA</td> <td style="background-color: #d9ead3;">NO CONTROLLO FORMALE</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">CON MODIFICHE CHE INCIDONO SU REDDITO/IMPOSTA</td> <td style="background-color: #d9ead3;">SI CONTROLLO FORMALE IN CAPO AL CONTRIBUENTE</td> <td style="background-color: #d9ead3;">730 PRECOMPILATO MODIFICATO</td> </tr> </table>	PRESENTAZIONE MODELLO 730 PRE- COMPILATO DIRETTA			SENZA MODIFICHE	NO CONTROLLO FORMALE	730 PRECOMPILATO ACCETTATO	CON MODIFICHE CHE NON INCIDONO SU REDDITO/IMPOSTA	NO CONTROLLO FORMALE	CON MODIFICHE CHE INCIDONO SU REDDITO/IMPOSTA	SI CONTROLLO FORMALE IN CAPO AL CONTRIBUENTE	730 PRECOMPILATO MODIFICATO
PRESENTAZIONE MODELLO 730 PRE- COMPILATO DIRETTA												
SENZA MODIFICHE	NO CONTROLLO FORMALE	730 PRECOMPILATO ACCETTATO										
CON MODIFICHE CHE NON INCIDONO SU REDDITO/IMPOSTA	NO CONTROLLO FORMALE											
CON MODIFICHE CHE INCIDONO SU REDDITO/IMPOSTA	SI CONTROLLO FORMALE IN CAPO AL CONTRIBUENTE	730 PRECOMPILATO MODIFICATO										
<p>RIMBORSI > 4.000 EURO</p>	<p>Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 , in caso di presentazione del Mod. 730 precompilato senza modifiche direttamente dal contribuente, non trovano applicazione i controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, comma 586, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).</p> <p>In base alla formulazione della norma, il Legislatore non prevede lo stesso "beneficio" qualora il contribuente si avvalga dell'assistenza di un CAF o professionista abilitato per presentare, sempre senza modifiche, il Mod. 730.</p> <p>Di conseguenza, se dal Mod. 730 precompilato emerge un importo a rimborso superiore ad €4.000, ed il contribuente accetta senza modifiche la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di presentazione diretta l'importo sarà rimborsato dal sostituto d'imposta con le <u>modalità ordinarie</u>, senza alcun controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate; • in caso di presentazione tramite CAF o professionista l'importo sarà eventualmente rimborsato da parte dell'Agenzia delle Entrate, <u>solo dopo aver effettuato i controlli preventivi</u>. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #d9ead3;">MODELLO 730 PRE- COMPILATO CON CREDITO SUPERIORE AI 4.000 EURO</th> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;">PRESENTAZIONE DIRETTA (ACCETTAZIONE SENZA MODIFICHE)</td> <td style="background-color: #d9ead3;">NO CONTROLLI PREVENTIVI (RIMBORSO ORDINARIO TRAMITE SOSTITUTO)</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;">PRESENTAZIONE TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA (CON O SENZA MODIFICHE)</td> <td style="background-color: #d9ead3;">SÌ CONTROLLI PREVENTIVI (RIMBORSO TRAMITE AGENZIA SUCCESSIVO AI CONTROLLI)</td> </tr> </table>	MODELLO 730 PRE- COMPILATO CON CREDITO SUPERIORE AI 4.000 EURO				PRESENTAZIONE DIRETTA (ACCETTAZIONE SENZA MODIFICHE)	NO CONTROLLI PREVENTIVI (RIMBORSO ORDINARIO TRAMITE SOSTITUTO)		PRESENTAZIONE TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA (CON O SENZA MODIFICHE)	SÌ CONTROLLI PREVENTIVI (RIMBORSO TRAMITE AGENZIA SUCCESSIVO AI CONTROLLI)		
MODELLO 730 PRE- COMPILATO CON CREDITO SUPERIORE AI 4.000 EURO												
	PRESENTAZIONE DIRETTA (ACCETTAZIONE SENZA MODIFICHE)	NO CONTROLLI PREVENTIVI (RIMBORSO ORDINARIO TRAMITE SOSTITUTO)										
	PRESENTAZIONE TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA (CON O SENZA MODIFICHE)	SÌ CONTROLLI PREVENTIVI (RIMBORSO TRAMITE AGENZIA SUCCESSIVO AI CONTROLLI)										
<p>VISTO DI CONFORMITA' E RESPONSABILITA' DEGLI INTERMEDIARI</p>	<p>Il contribuente che ha "scelto" il modello 730 precompilato può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accettare la dichiarazione senza modifiche; • presentare la dichiarazione precompilata con modifiche. <p>In entrambi i casi il contribuente potrà scegliere se presentare la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttamente (tramite Fisconline); - tramite il proprio sostituto d'imposta; - tramite CAF o professionista abilitato <p>L'art. 5 del D. Lgs n. 175/2014 ha introdotto differenze sostanziali in tema di controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 a seconda che il contribuente presenti il modello 730 precompilato direttamente, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o tramite CAF o professionista abilitato e a seconda che il contribuente accetti il modello 730 precompilato senza modifiche o vi apporti integrazioni o correzioni.</p>											

Ecco che se i **modelli 730 precompilati**, modificati o non, vengono presentati tramite **professionisti abilitati o Caf**, il controllo formale ex art. 36-ter viene eseguito in capo agli stessi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare il **visto di conformità sulla dichiarazione**.

Il successivo art. 6, poi fa emergere una specifica responsabilità in capo agli intermediari in caso di errori emersi in sede di controllo formale da parte dell'Ufficio:

- ai sensi del comma 1, infatti, nel caso di **rilascio del visto di conformità infedele** il CAF o il professionista incaricato è **tenuto al pagamento dell'imposta, della sanzione e degli interessi**, che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli ex art. 36-ter,
- **a meno che il visto infedele non sia stato apposto a causa della condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.**



Proprio per questo, con riferimento ai soggetti che appongono il **visto di conformità ex DM n. 164/99** è disposto l'aumento del massimale minimo della prescritta polizza assicurativa (**non inferiore a 3 milioni di €**).

L'art. 6, dl 175/2014 al comma 2, interviene infatti, sul decreto del ministero delle finanze 164/1999, apportando la seguente modifica: «*Nell'art. 6, comma 1, le parole: 2 miliardi di lire sono sostituite dalle seguenti: 3 milioni di euro e, dopo le parole, provocati dall'assistenza fiscale prestata*».

L'aumento del minimale, per la copertura assicurativa della responsabilità civile, comprende tutti coloro che appongono i visti di conformità, indipendentemente dal fatto che elaborino o meno i modelli 730 precompilati.

Verranno così ricompresi anche i visti rilasciati dallo scorso 13 dicembre, data di entrata in vigore del provvedimento di semplificazione.

Così dicendo, la novità ricomprenderà anche coloro che rilasciano i visti di conformità per la compensazione dei crediti superiori a 15.000 euro, utilizzando il modello di delega «F24», per Iva annuale, per imposte sui redditi (Ires e Irpef), per addizionali, per Irap, per ritenute alla fonte e per imposte sostitutive.

Ai sensi dell'art. 21, del dm 164/1999, i **soggetti abilitati al rilascio del visto devono comunicare**, alla Direzione regionale delle Entrate (Dre) competente per territorio, *le variazioni riferibili ai requisiti, alle informazioni o agli atti richiamati nella comunicazione preventiva*. Pertanto, **anche**

	<p>l'adeguamento del massimale minimo della polizza assicurativa dovrà essere comunicato al massimo entro 30 giorni dalla data della variazione stessa, a <u>mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC</u>.</p>
<p>DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA ENTRO IL 10.11.2015</p>	<p>Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione.</p>

3. CHECK-LIST RACCOLTA DATI 730/2015

L' appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi è ormai alle porte; di seguito viene di conseguenza, proposto un **modello di raccolta dati**, atto a reperire tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione del modello "730/2015 ordinario o pre-compilato", relativo ai redditi dell'anno **2014**, aggiornato con le novità che interessano per quest'anno la corretta esecuzione dell'adempimento.

La **check-list** è un utile strumento di lavoro per la raccolta della documentazione necessaria ai fini dell'adempimento, ma anche una **prova documentale sottoscritta da parte dei contribuenti**, che certificano il possesso di determinati redditi, la detenzione a diverso titolo di beni, consistenze mobiliari e immobiliari, nonché l'effettuazione di trasferimenti finanziari (si pensi alla compilazione del quadro RW allegato al 730) e lo status familiare degli stessi.

CHECK - LIST RACCOLTA DATI 730/2015 (anno 2014)

Cognome e Nome del contribuente:

.....**DOMICILIO FISCALE**

Si ricorda che non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 e/o nel 2015 non sono residenti in Italia.

CONDIZIONI PER ESSERE CONSIDERATI RESIDENTI

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

- **soggetti** iscritti **nelle anagrafi** della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
- **soggetti non iscritti nelle anagrafi**, che hanno nello Stato il **domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta** (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
- **soggetti non iscritti nelle anagrafi**, che hanno nello Stato **la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta** (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta **se sussistono per oltre 183 giorni** anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La **circolare n. 304 del 02.12.1997** precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto **emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.**

DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2014: _____

N.B. se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2013 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2013 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2014 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2015: _____

N.B. se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2014 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2014 indicare il nuovo domicilio.

CASI PARTICOLARI ADDIZIONALE REGIONALE

Il contribuente ha il domicilio fiscale in **Veneto, Basilicata o Lazio** e si trova nelle condizioni riportate nella tabella seguente? (se sì, può fruire di un'aliquota agevolata):

REGIONE VENETO

La **regione Veneto** ha previsto un'aliquota agevolata dello **0,9%** a favore di:

- ➔ **soggetti con disabilità** ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2014 non superiore ad euro 45.000;
- ➔ contribuenti con un **familiare con disabilità** ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2014 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.

REGIONE BASILICATA
La Regione Basilicata ha previsto un'aliquota agevolata del 1,23% a favore dei contribuenti con un <u>reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro</u> , che abbiano <u>due o più figli a carico</u> . Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato.
REGIONE LAZIO
La Regione Lazio ha previsto un'aliquota agevolata dell' 1,73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro.

PROSPETTO DEI FAMILIARI

COGNOME E NOME	PARENTELA*	COD. FISCALE (anche dei figli residenti all'estero)	MESI A CARICO**	REDDITO DEL FAMILIARE* **	% DETRAZIONE****

*C = coniuge – F1 = primo figlio – F = figli oltre il primo – A = altro familiare – D = figlio disabile

** Possono essere considerati a carico i membri della propria famiglia che nel 2014 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore ad **€2.840,51 al lordo degli oneri deducibili**. Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) possono essere a carico, anche se non conviventi. Gli altri familiari (coniuge separato, genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni e nonne) per essere considerati a carico devono convivere con il contribuente (o ricevere assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria).

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001).

***La compilazione di questa casella serve per verificare la condizione di familiare a carico e la eventuale differente attribuzione della detrazione per figli a carico.

**** La percentuale di detrazione è, solitamente, del 50% per ciascun genitore. È ammessa l'attribuzione del 100% al genitore con reddito superiore.

ATTENZIONE I **cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico**, devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:

- documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Situazione familiare	Data	Allegato
MATRIMONIO		<input type="checkbox"/> Allegato certificato
SEPARAZIONE/DIVORZIO (specificare):		<input type="checkbox"/> Allegato atto/sentenza
DECESSI/NASCITE (specificare):		<input type="checkbox"/> Allegato certificato
RESIDENZA		<input type="checkbox"/> Allegato certificato
Altro (specificare):		<input type="checkbox"/> Allegato

Nel caso di separazione e divorzio, verificare dalla documentazione ufficiale le modalità di affidamento dei figli, in quanto incidono sulla detrazione fiscale spettante

% ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI A CARICO

Il contribuente ha un numero di figli **superiore a 3**? **SI** ___ **NO** ___

Se **SI**, indicare la percentuale riferita **all'ulteriore detrazione** _____

N.B. Se spettano le detrazioni per figli a carico, e se il numero dei figli è superiore a tre, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconosce **un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro**. Questa ulteriore detrazione per famiglie numerose, spetta anche quando l'esistenza di almeno 4 figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Questa detrazione non spetta per ciascun figlio **ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro**.

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PRE-ADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente ha **figli in affido preadottivo**? **SI** ___ **NO** ___

Se **SI**, è necessario compilare la casella "**Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente**" **indicando il numero n.**_____.

ATTENZIONE Non va indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8% DELL'IRPEF

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell'8% dell'Irpef. Viene richiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico.

Stato	Chiesa Cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed esarcato per l'Europa Meridionale
Chiesa Apostolica in Italia	Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	Unione Buddhista Italiana	Unione Induista Italiana

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA NON ATTRIBUITA, SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5% DELL'IRPEF

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5% dell'Irpef. Viene richiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI **TERRENI** DICHIARATA LO SCORSO ANNO **NON È VARIATA**. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI, CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE INFORMATO DEL FATTO CHE:

- la presentazione della Dichiarazione IMU va effettuata entro il **30 GIUGNO 2015** per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto nel 2014;
- che la stessa va presentata entro 90 giorni dalla variazione.

Firma del cliente

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI **FABBRICATI** DICHIARATA LO SCORSO ANNO **NON È VARIATA**. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE.

Firma del cliente

DA COMPILARE IN CASO DI VARIAZIONI:

1. ACQUISTI O VENDITE

Categoria del Fabbricato o dati del terreno	Ubicazione	Acquisto/ Vendita	Immobile vincolato	Data	Allegato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato

NOVITA' Da quest'anno, all'interno del quadro B è stata eliminata la colonna 10, relativa all'**indicazione dell' IMU dovuta per l'anno precedente**. L'art. 4, comma 8, D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175, ha infatti soppresso i commi 103 e 104 dell'articolo 1, Legge n. 296/2006, che prevedevano l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi l'importo dell'IMU dovuta per l'anno precedente.

2. CANONI DI LOCAZIONE

DATI FABBRICATO/UBICAZIONE E NOTE VARIE	CANONE ANNUO	CANONE CONVENZIONALE	IMMOBILE VINCOLATO	SFRATTO ESECUTIVO?
	Euro _____,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
	Euro _____,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
	Euro _____,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
	Euro _____,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

IMMOBILI ESENTI DA IMU – quadro A colonna 9

Vi è un terreno esente da IMU ma soggetto a IRPEF? SI ____ NO ____

(quadro A colonna 9 -> se barrata indica che il reddito dominicale è tassato con le vecchie regole Irpef, nonostante l'esenzione da IMU (es. terreni agricoli, siti in aree montane).

Sono esenti dall'Imu:

1. i terreni ricadenti in **aree montane o di collina**, sulla base dell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

NOVITA' - Con il D. L. 24 gennaio 2015, n. 4, sono stati definiti, dall'anno di imposta 2014, i **nuovi criteri per l'applicazione dell'esenzione per l'IMU sui terreni agricoli**, al fine di risolvere alcune criticità emerse a seguito dell'introduzione del DM 28 novembre 2014.

Per quanto riguarda l'annualità 2014, il comma 5 dell'art. 1 prevede che l'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 10 febbraio 2015 (ma non vanno applicate sanzioni se il versamento è stato effettuato entro il 31.03.2015).

Il Ministero con **Risoluzione n.2/DF del 03.02.2015** ha chiarito che in base a detti nuovi criteri, l'esenzione in questione si applica, secondo quanto disposto dalla lett. a) dell'art. 1 del D. L. n. 4 del 2015:

- **a tutti terreni agricoli**, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei **comuni classificati totalmente montani**, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT
- e, ai sensi della successiva lett. b), ai **terreni agricoli**, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

Il Ministero ha sottolineato che l'esenzione in parola si applica:

- nel primo caso a tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del possessore;
- mentre nel secondo caso **è necessario che il possessore sia un CD o uno IAP, iscritto nella previdenza agricola**. Pertanto, in questa seconda ipotesi, non rientrano nel perimetro di applicazione dell'esenzione di cui alla lett. b) dell'art. 1 del D. L. n. 4 del 2015, i terreni posseduti da soggetti diversi da CD e IAP, vale a dire posseduti dai cosiddetti rentiers.

Pertanto, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU prevista dal comma 2 dell'art. 1 del D. L. n. 4 del 2015 è **indispensabile**, in base al combinato disposto di cui alla lett. b) e al comma 2 dell'art. 1, **che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.**

2. i **terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina. Infine, **viene estesa dal 2014 al 2015 l'esenzione per le aree agro-silvo-montane a proprietà collettiva**. Si tratta di terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (non collocati in zone montane o di collina). L'esenzione, riconosciuta dal DL n.4/2015 per il 2014, verrà, quindi, confermato anche per il 2015.

In entrambi i casi va compilata la casella **"Imu non dovuta" (colonna 9)**.

QUADRO B – CASI PARTICOLARI

ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA – codice utilizzo 11 o 12	
Vi è un immobile adibito ad abitazione principale locata parzialmente? SI ____ NO ____	
Se SI, il canone di locazione è:	
A CANONE LIBERO ____	A CANONE CONCORDATO ____

Nel 730/2015 al quadro B la colonna 12, denominata “Casi particolari IMU”, è stata modificata per poter gestire alcune situazioni legate alle modifiche riguardanti la disciplina IMU intervenute nel 2014.

Tale colonna servirà per identificare le seguenti tipologie di fabbricati:

1. **immobili diversi da abitazione principale e pertinenze esenti IMU, ma assoggettati ad IRPEF;**
2. **abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l’IMU nel 2013**, quali immobili accatastati A/1, A/8 e A/9 e abitazioni per le quali è dovuta la c.d. mini IMU oppure quelle per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata IMU. Devono essere indicate con questo codice anche le pertinenze (successive alla prima per ciascuna categoria) che hanno scontato l’IMU;
3. **immobili ad uso abitativo, soggetti ad IMU, non locati e situati nello stesso comune nel quale si trova l’abitazione principale.**

IMMOBILI ESENTI DA IMU – quadro B colonna 12	
Vi è un fabbricato esente da IMU ma soggetto a IRPEF? SI ____ NO ____	
(quadro B colonna 12 codice 1) se barrata indica che il reddito è tassato con le vecchie regole Irpef, nonostante l’esenzione da IMU (es. fabbricati siti in aree collinari e montane).	
N.B. si tratta di fabbricati, diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, esenti dall’IMU, ma assoggettati alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione.	

LE ABITAZIONI C.D. “DI LUSO”	
L’abitazione principale/pertinenze sono state tassate ai fini IMU per il 2014? Es. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”).	
Per le abitazioni di lusso , poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 “Casi particolari IMU” va indicato il codice 2 . Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad IMU.	
A/1	
A/8	
A/9	

IMMOBILE ABITATIVO A DISPOSIZIONE NELLO STESSO COMUNE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE	
Già dal 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici ‘2’, ‘9’, ‘10’, ‘15’ nella colonna 2 dei righi da B1 a B8) <u>situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale</u> , assoggettati all’IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari IMU” va indicato il codice 3 .	

QUADRI C e D

REDDITI PERCEPITI

(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi del reddito)

- n. _____ mod. CU a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione;
- indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche Inail);
- assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli con evidenze contabili o estratti conto in cui venga provato l'addebito; documentazione relativa all'assegno di mantenimento all'ex coniuge (atti tribunale, quietanze, ecc.);
- indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc.);
- documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, ecc.;
- n. _____ certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl trasparenti;
- n. _____ certificati degli utili percepiti da società;
- n. _____ certificazioni inerenti alle ritenute d'acconto subite;
- indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di legge a seguito di cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- certificazione dei dividendi per utili conseguiti anche in anni precedenti;
- certificazione dei dividendi per partecipazioni estere.

Attenzione! Segnalare se esistono CU già conguagliate!

Il sottoscritto attesta che oltre a quelle consegnate, non esistono altre certificazioni relative a redditi percepiti nel 2014 di lavoro dipendente o assimilato.

Data _____

Firma _____

QUADRO C

CASI PARTICOLARI

→ Il periodo di lavoro

C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2015)	1. Lavoro dipendente	2. Pensione

Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni “a giornata” (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli). Le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono **essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie**. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi.

In tali casi nel **rigo C5 colonna 1** vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 è **quello compreso nel periodo dedicato allo studio** (anche se relativo ad anni precedenti) **per il quale è stata concessa la borsa di studio**. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno, se, invece, è stata corrisposta in relazione alla **frequenza di un particolare corso**, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel **rigo C5 colonna 1** sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione. Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

→ **Il servizio civile da' reddito assimilato**

I compensi conseguiti nell'ambito del rapporto di servizio civile assumono rilevanza reddituale come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla lettera c-bis, comma 1, articolo 50 TUIR (circolare 24/E/2004 punto 4.2) e come tali devono essere presi in considerazione nel computo del limite di € 2.840,51, ai fini della qualificazione del percettore come familiare fiscalmente a carico.

→ **La residenza obbliga a dichiarare i redditi in Italia**

Il lavoratore all'estero, se fiscalmente residente in Italia, è comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. Non si potrà pertanto applicare la causa di esonero previsto per i redditi inferiori a 8.000 euro, se il lavoratore presta la sua attività per meno di 365 giorni all'anno.

Infatti, il regime delle retribuzioni convenzionali si applica qualora il periodo di lavoro duri per più di 183 giorni nell'arco dei 12 mesi, anche se non coincidenti con l'anno solare.

E' stata comunque prorogata anche per il 2014 la norma di agevolazione prevista per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Trattasi di redditi che nel 2014 non superino i 6.700 euro.

QUADRO D

Per la compilazione del quadro D può essere necessario utilizzare i dati contenuti:

- nel **Mod. CUPE**: schema di certificazione degli utili e proventi equiparati approvato con Provvedimento 7 gennaio 2013;
- nella **CU 2015** approvata con Provvedimento 15 gennaio 2015.

RIGHI QUADRO D	CERTIFICAZIONI INTERESSATE
RIGO D1	certificazione degli utili e proventi equiparati
RIGO D2	certificazione dei redditi in forma libera
RIGO D3	certificazione unica 2015 - Sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
RIGO D4	certificazione unica 2015 - Sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi o altra documentazione
RIGO D5	certificazione unica 2015 - Sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
RIGO D6	1. certificazione degli utili e proventi equiparati 2. certificazione unica 2015 - Sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
RIGO D7	documentazione varia

Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2014, i sostituti dovranno rilasciare ai percipienti le seguenti certificazioni:

- certificazione dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi di lavoro autonomo, dei redditi diversi e delle provvigioni (**nuovo Mod. CU**);
- certificazione dei dividendi (**CUPE**).

REDDITI DI CAPITALE - RIGO D1 e D2

il contribuente ha percepito:

- REDDDITI DI CAPITALE NEL 2014? (indicare a rigo D1 la tipologia)

SI ___ NO ___

Farsi consegnare le certificazioni dei dividendi percepiti.

il contribuente ha percepito:

- ALTRI REDDDITI DI CAPITALE NEL 2014? (indicare a rigo D2 la tipologia da 1 a 8)

SI ___ NO ___

Farsi consegnare le certificazioni dei dividendi percepiti.

REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO - RIGO D3

il contribuente ha percepito:

- REDDDITI ASSIMILATI AL LAVORO AUTONOMO NEL 2014? (indicare a rigo D3 la tipologia)

SI ___ NO ___

Farsi consegnare le certificazioni dei dividendi percepiti.

- nel primo caso (diritto d'autore) il soggetto ha meno o più di 35 anni?

REDDITI DIVERSI - RIGO D4

il contribuente ha percepito:

- REDDDITI DIVERSI NEL 2014? (indicare a rigo D4 la tipologia)

SI ___ NO ___

Farsi consegnare le certificazioni dei redditi percepiti.

ATTENZIONE

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un **apposito prospetto** indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, per ognuna delle operazioni eseguite l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Relativamente ai codici 1 e 2, deve essere conservata anche l'**eventuale perizia giurata di stima**.

NOVITÀ – IMMOBILI ALL'ESTERO - RIGO D4 colonna 1:

il contribuente possiede:

- IMMOBILI ALL'ESTERO NON LOCATI PER I QUALI È DOVUTA L'IVIE O FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE? (indicare a rigo D4 il nuovo **codice 8**)

SI ___ NO ___

- ALTRI REDDITI DIVERSI SUI QUALI NON È STATA APPLICATI ALCUNA RITENUTA? (indicare a rigo D4 il nuovo **codice 9**)

SI ___ NO ___

REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE/NON FARE/PERMETTERE - RIGO D5:

il contribuente possiede:

- REDDITI DI TALE NATURA (indicare a rigo D5 il **codice relativo**)?

SI ___ NO ___

NOVITÀ – NOLEGGIO OCCASIONALE - rigo D5 colonna 1 codice 4:

il contribuente effettua:

- - L'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20%? (indicare a rigo D5 il nuovo **codice 4 a colonna 1**)

SI ___ NO ___

QUADRO RW - ATTIVITÀ ED INVESTIMENTI ALL'ESTERO

INVESTIMENTI E ATTIVITA' FINANZIARIE

Barrare la casella per segnalare:

- gli **investimenti all'estero**
- e le **attività estere di natura finanziaria**, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, detenuti nel periodo d'imposta 2014, a prescindere dall'importo degli investimenti e delle attività.

✓

Barrare anche qualora tali soggetti detengano gli investimenti e le attività per il tramite di **società ed altre entità giuridiche nei casi in cui ne risultino i "titolari effettivi" ai sensi della normativa antiriciclaggio.**

I DATI DA INDICARE

COSA SI DETIENE:

- ATTIVITA' FINANZIARIE ESTERE NON RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO
- IMMOBILI ALL'ESTERO, IN QUALSIASI PAESE, LOCATI OPPURE TENUTI A DISPOSIZIONE
- BENI MOBILI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (GIOIELLI E PREZIOSI, OPERE D'ARTE, YATCH)
- ATTIVITÀ FINANZIARIE ITALIANE (EMESSE DA RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI DEGLI ENTI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI EQUIPARATI AI TITOLI DI STATO). Barrare solo se vi è stata la cessione o il rimborso, suscettibili di generare plusvalenze imponibili
- POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA. Segnalare solo quando il contratto non è concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano o le prestazioni non sono pagate per il tramite di un intermediario finanziario italiano.

Nota bene - Per i **conti correnti e i libretti di risparmio detenuti** in Paesi non collaborativi e cioè diversi da quelli inclusi nel seguente elenco:

TABELLA STATI WHITE LIST (DM 04.09.96 e succ. modif.)

Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia

**TABELLA STATI E TERRITORI con
un adeguato scambio di informazione con l'Italia**

Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan

occorre indicare anche l'**ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta.**

LA CONSISTENZA E IL PERIODO:

- CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITA' ALL'INIZIO DEL PERIODO D'IMPOSTA (OVVERO AL PRIMO GIORNO DI DETENZIONE)
- CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITA' ALLA FINE DEL PERIODO D'IMPOSTA (OVVERO AL TERMINE DEL PERIODO DI DETENZIONE DELLO STESSO)
- IL PERIODO DI POSSESSO DELLE ATTIVITA'

I VALORI DELL'IMPOSTA PATRIMONIALE ESTERA

- DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO (IVIE)
- DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO (IVAFE)

CRITERI DI VALORIZZAZIONE: per quanto riguarda i criteri di valorizzazione nell'RW si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell'Ivie e dell'Ivafe, anche se non dovuta.

Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del TUIR.

CRITERI DI DETERMINAZIONE PER PAESE - Circolare n.28/E/2012

ELENCO PAESI UE E SEE		
PAESE (COLONNA 1)	IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE (COLONNA 2)	IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI (COLONNA 3)
AUSTRIA	Grundsteuer	Grundsteuer
BELGIO	-----	Précompte immobilier/ Onroerende Voorheffing
BULGARIA	Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък върху недвижимите имоти)	Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък върху недвижимите имоти)
CIPRO	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
DANIMARCA	- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; - Kommunal og amtskommunal grundskyld	- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; - Kommunal og amtskommunal grundskyld
ESTONIA	Maamaks	Maamaks
FINLANDIA	Kiinteistövero/ Fastighetsskatt	Kiinteistövero/ Fastighetsskatt
FRANCIA	-----	- Tax foncière - Impôt de Solidarité sur la Fortune
GERMANIA	Grundsteuer	Grundsteuer
GRECIA	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
IRLANDA	-----	The rates
ISLANDA	Fasteignagjöld	Fasteignagjöld
LETONIA	Nekustamā ģpašuma nodoklis	Nekustamā ģpašuma nodoklis
LITUANIA	Nekilnojamojo turto mokestis	Nekilnojamojo turto mokestis
LUSSEMBURGO	Impôt foncier	Impôt foncier
MALTA	-----	-----
NORVEGIA	Eiendomsskatt	- Eiendomsskatt - Formuesskatt
OLANDA	Onroerendzaak belasting	Onroerendzaak belasting

PAESE (COLONNA 1)	IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE (COLONNA 2)	IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI (COLONNA 3)
POLONIA	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości
PORTOGALLO	Imposto Municipal sobre Imóveis	Imposto Municipal sobre Imóveis
REGNO UNITO	Council tax	-----
REP. CECA	Daň z nemovitostí	Daň z nemovitostí
ROMANIA	Taxa pe cladiri	Taxa pe cladiri
SLOVACCHIA	Dan z nehnuteľnosti	Dan z nehnuteľnosti
SLOVENIA	- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti	- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti
SPAGNA	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	Impuesto sobre Bienes Inmuebles
SVEZIA	- Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift	- Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift
UNGHERIA	Építményadó	Építményadó

**DICHIARAZIONE DEL CLIENTE PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW
(INVESTIMENTI ALL'ESTERO E/O TRASFERIMENTI MASSIMI)**

Il sottoscritto _____, nato/a a _____ il
___/___/___, in qualità di _____ della ditta/società
_____ con P.IVA _____

DICHIARA

- di approvare espressamente la compilazione di tutti i dati iscritti nel quadro RW relativo alla Dichiarazione dei redditi UNICO 2015 (anno 2014);

Firma _____

oppure

Con la sottoscrizione della presente scheda, il contribuente dichiara:

- di **non possedere alcun bene all'estero** e quindi chiede allo Studio di non provvedere alla compilazione del quadro RW, essendo stato informato dallo Studio stesso sulle conseguenze e sulle sanzioni che sono comminate dall'Amministrazione Finanziaria in caso di incompleta, errata o infedele compilazione dei dati relativi al quadro RW.

Firma _____

Luogo e data _____

- di aver aderito allo **SCUDO FISCALE** e di essere quindi esonerato dalla presentazione del modulo RW per le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico, dando atto che le medesime attività sono rispettivamente detenute in Italia o oggetto di deposito custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente.

Firma _____

Luogo e data _____

- di voler aderire all'**ISTITUTO DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA** e di incaricare lo Studio alla predisposizione dell'istanza per gli anni oggetto di violazione.

T X D G U R ##

#

Oneri detraibili al 19%:

RACCOLTA DATI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI		
√	TIPOLOGIA	LIMITI ALLA DETRAZIONE
<input type="checkbox"/> √	<p>RIGO E1 colonna 2 - Spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili e diverse da quelle della colonna 1 del RIGO E1).- verifica lo scontrino parlante e va compreso l'importo con codice onere 1 sezione Oneri detraibili della CU 2015</p> <p><i>Es.: spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del ticket relativo a spese sostenute nell'ambito del S.S.N., spese per assistenza specifica, quali l'assistenza infermieristica e riabilitativa.</i></p>	<p>Importo eccedente €129,11</p>
<input type="checkbox"/> √	<p>RIGO E1 colonna 1 - Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.</p> <p><i>Es. malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie.</i></p> <p>Per queste spese c'è la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (rigo E2).</p>	<p>Importo massimo non eccedente €6.197,48</p>
<input type="checkbox"/>	<p>RIGO E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico: spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico <u>affetto da patologie esenti</u> la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.</p> <p>La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.</p> <p>La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.</p>	<p>Importo massimo non eccedente €6.197,48</p>
<input type="checkbox"/> √	<p>Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese</p>	

<input type="checkbox"/> ✓	<p>Rigo E5 - Spesa per l'acquisto del canè guida per non vedenti.</p> <p>va compreso l'importo con codice onere 5 sezione Oneri detraibili della CU 2015</p> <p>La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.</p>	100%. Per 1 solo cane e 1 volta sola in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell'animale
<input type="checkbox"/> ✓	<p>Rigo E8 - Interessi passivi, relativi a oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto¹.</p>	€4.000,00 totali, da dividere tra tutti i contitolari del mutuo ²
<input type="checkbox"/> ✓	<p>Rigo E8 – codice 8 - Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto di abitazioni diverse dalla principale stipulati prima del 1993.</p>	€2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo
<input type="checkbox"/> ✓	<p>Rigo E8 – codice 9 - Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici.</p>	€2.582,28 complessivi
<input type="checkbox"/> ✓	<p>Rigo E8 – codice 10 - Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale.</p>	€2.582,28 complessivi
<input type="checkbox"/> ✓	<p>Rigo E8 – codice 11 - Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.</p>	100% nei limiti del reddito dei terreni dichiarati
<input type="checkbox"/> ✓	<p>Rigo E8 – codice 13 - spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.</p> <p>Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'<u>iscrizione fuori corso</u>, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.</p> <p>L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 13.</p>	100% nei limiti di quanto applicato da istituti statali.
<input type="checkbox"/> ✓	<p>Rigo E8 – codice 14 - spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. <u>La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico.</u></p> <p>Nel caso di più eventi occorre compilare più righe da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.</p> <p>L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 14.</p>	L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.549,37 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.

¹ Per i mutui stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta su un importo massimo di €4.000 per ciascun intestatario del mutuo e a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale all'8/12/93. Nel caso di acquisto di immobile locato, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto, pena la perdita dell'agevolazione.

² In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.

	<p>Rigo E8 – codice 15 - spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Es. persone che non sono in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.</p> <p>Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare <u>da certificazione medica</u>. La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (come, per esempio, <i>nel caso di assistenza ai bambini</i>).</p> <p>La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli <u>estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo</u>.</p> <p>L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 15.</p>	<p>Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro.</p> <p>Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza.</p> <p><i>Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.</i></p>

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Rigo E8 – codice 16 - Spese per attività praticate dai ragazzi.</p> <p>La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i <u>familiari fiscalmente a carico</u> (ad esempio figli). La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. <u>Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.</u></p> <p>Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; • la causale del pagamento; • l'attività sportiva esercitata; • l'importo pagato; • i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento. <p>L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 16.</p>	<p>€210,00 a ragazzo come spesa complessiva</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Rigo E8 – codice 17- compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.</p> <p>L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 17.</p>	<p>L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro. Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Rigo E8 – codice 18 - spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.</p> <p>Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un <u>Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente</u> e comunque in una <u>Provincia diversa</u> oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.</p> <p>La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.</p> <p>L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 18.</p>	<p>L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.</p>

<input type="checkbox"/>	<p>Rigo E8 – codice 20 - erogazioni liberali in denaro, , a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onlus; • organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro; • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; • associazioni sindacali di categoria. <p>Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 20.</p>	<p>per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui</p> <p>Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '41' nei rigli da E8 a E12.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Rigo E8 – codice 21 erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 21.</p> <p>Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.</p>	<p>L'importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Rigo E8 – codice 22 - erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818).</p> <p>Danno diritto alla detrazione soltanto i <u>contributi versati con riferimento alla propria posizione.</u></p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 22.</p> <p>Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.</p>	<p>L'importo da indicare non può essere superiore a 1.291,14 euro.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Rigo E8 – codice 23 - erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 23.</p> <p>Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.</p>	<p>L'importo di tale erogazione non può essere superiore a 2.065,83 euro.</p>

<p>□</p>	<p>Rigo E8 – codice 24 - erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia".</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 24.</p>	<p>la detrazione spetta su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).</p>
<p>□</p>	<p>Rigo E8 – codice 25 - spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico.</p> <p>La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 25.</p>	<p>Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.</p> <p>Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.</p>

<p>□</p>	<p>Rigo E8 – codice 26 - erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche.</p> <p>Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.</p> <p>Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.</p> <p>La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 26.</p>	<p>Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.</p>
<p>□</p>	<p>Rigo E8 – codice 27 - erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo.</p> <p>Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.</p> <p>L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 27.</p>	<p>la detrazione spetta su un importo non superiore al 2% del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).</p> <p>Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.</p>

<p>☐</p>	<p>Rigo E8 – codice 28 - erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367).</p> <p>Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:</p> <ul style="list-style-type: none"> → al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione; → come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione; → come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. <p>In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 28.</p> <p>Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art- bonus", da indicare nel rigo G9.</p>	<p>la detrazione spetta su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).</p>
<p>☐</p>	<p>Rigo E8 – codice 29 - spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 29.</p>	<p>L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.</p> <p><i>Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.</i></p>
<p>☐</p>	<p>Rigo E8 – codice 30 - spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato.</p> <p>Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 30.</p>	

<input type="checkbox"/>	<p>Rigo E8 – codice 31 - erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d’istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa.</p> <p>La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.</p> <p>L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 31.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Rigo E8 – codice 32 - contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.</p> <p>Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest’ultimo.</p> <p>L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 32.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Rigo E8 – codice 33 - spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati</p> <p>La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.</p> <p>L’importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 33.</p>	<p>importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Rigo E8 – codice 35 - erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.</p> <p>La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d’Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.</p> <p>Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali.</p> <p>L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 35.</p>	

<input type="checkbox"/>	<p>Rigo E8 – codice 36 - premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.</p> <p>La detrazione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> → per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; → per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante). <p>Vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 36.</p> <p><u>Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21.</u></p>	<p>L'importo non deve complessivamente superare 530,00 euro</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Rigo E8 – codice 37 - premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.</p> <p>La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.</p> <p>Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.</p> <p>Deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 37.</p> <p><u>Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21.</u></p>	<p>L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Rigo E8 – codice 99 - altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.</p> <p>L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 99.</p>	

Oneri detraibili al 26%:

Tipologia	Limiti alla detrazione
<p>RIGO E8 – codice 41 - erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).</p> <p>Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.</p> <p>Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice '23') erogate nel 2014 è prevista, in alternativa alla detrazione, la <u>possibilità di dedurre</u> le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 41</p>	<p>per un importo non superiore a 2.065 euro annui</p> <p>Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E12.</p>
<p>RIGO E8 – codice 42 - erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del DL 28 dicembre 2013, n.149.</p> <p>L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.</p> <p>Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 42.</p>	<p>per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro</p>

SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la **deduzione dal reddito complessivo**;
- le **somme tassate dal datore di lavoro**, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

ONERI DEDUCIBILI		
√	TIPOLOGIA	LIMITI ALLA DETRAZIONE
<input type="checkbox"/> √	<p>Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali</p> <p>Indicare l'importo dei <u>contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari</u> versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.</p> <p>Rientrano tra queste spese anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti). - i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); - i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe". 	100%
<input type="checkbox"/> √	<p>Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. <p><u>Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli.</u> Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge <u>per metà del suo ammontare</u>.</p> <p>Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.</p>	100%
<input type="checkbox"/> √	<p>Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. 	L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.

<input type="checkbox"/>	<p>Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erogazioni liberali in denaro a favore di varie istituzioni religiose. <p>Ciascuna di queste erogazioni può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.</p>	<p>deducibili fino ad un importo di 1.032,91 euro</p>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<p>Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità:</p> <p>indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.</p> <p>Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza infermieristica e riabilitativa; - personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; - personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; - personale con la qualifica di educatore professionale; - personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. <p>Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate <u>sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario</u> (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).</p> <p>Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma <u>solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica</u> che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.</p> <p>Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.</p> <p>Le spese indicate in questo rigo <u>sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - coniuge; - generi e nuore; - figli, compresi quelli adottivi - suoceri e suocere; - discendenti dei figli; - fratelli e sorelle (anche unilaterali); - genitori (compresi quelli adottivi); - nonni e nonne. <p>Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei rigi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.</p>	

Rigo E26 - Altri oneri deducibili:

I **codici** che identificano gli oneri da indicare in questi righe sono:

- '1' per i **contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro**. Nella verifica di tale limite concorre anche l'importo indicato nel punto 163 della Certificazione Unica 2015, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da queste ultime.

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

- '2' per i **contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG)** riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

Per **queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 3**. È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it:

- '3' per le **erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

□ ✓

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- ONLUS (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- APS iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181).

Chi presta l'assistenza fiscale **dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo** (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 26 per cento prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righe da E8 a E12, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento prevista per le associazioni di promozione sociale (righe da E8 a E12, codice 23); pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

- '4' per le **erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali**.

<p><input type="checkbox"/> √</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 5' per le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2014 sono state restituite all'ente che le ha erogate. <p>Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Questo codice va utilizzato anche per riportare gli importi indicati al punto 162 della Certificazione Unica.</p> <p>Con questo codice va indicato anche l'ammontare non dedotto nel periodo d'imposta precedente, riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2014 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN43, colonna 9, del modello Unico Persone fisiche 2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> - '6' per gli altri oneri deducibili. <p>Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile); - i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi - ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli - unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013); - le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione; - le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; - il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2014 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988); - le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato; - il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri"); 	
<p><input type="checkbox"/> √</p>	<p>Righi da E27 a E31 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali: in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.</p>	<p>sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro</p>

	<p>NOVITA' Rigo E32 – Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione</p> <p>Da quest'anno è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.</p> <p>L'agevolazione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie; - l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; • la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. <p>□ Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, <u>entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione,</u> alla locazione per almeno otto anni.</p> <p>La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.</p> <p>Dati necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito • spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro • l'importo degli interessi passivi dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione. <p>La deduzione, che spetta nella misura del 20 per cento, viene ripartita in 8 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.</p>	<p>deduzione = 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori.</p> <p>Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro</p>
--	---	--

SEZIONE III - ONERI DETRAIBILI AL 65% o 55%

La detrazione d'imposta è pari al:

- **55 per cento**, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- **65 per cento**, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2014 la **detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo** (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2010 la detrazione è ripartita in **cinque rate annuali.**

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (**da tre a dieci**), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

Le tipologie di interventi previste sono:

- **la riqualificazione energetica di edifici esistenti;**
- **gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;**
- **l'installazione di pannelli solari;**
- **la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.**

N.B. La detrazione è estesa anche alle **spese per interventi di sostituzione di scaldacqua** tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Tipologia	Importo	Tipologia	Importo
Riqualificazione energetica su edifici esistenti	€	Installazione di pannelli solari	€
Interventi sull'involucro degli edifici	€	Impianti di climatizzazione	€

Allegare comunicazione inviata all'ENEA o certificazione del condominio che imputa la quota spettante al condomino.

SEZIONE III - ONERI DETRAIBILI AL 36%/41%/50%

La detrazione d'imposta è pari al:

- **50 %** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2014;
- **41 %** per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- **36 %** per le spese sostenute: a) nel 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 2007 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- **48.000 euro** per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012;
- **96.000 euro** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014.

Tipologia	Immobile	Importo
		€
		€
		€
		€

Inserire i **dati catastali dell'immobile** oggetto di ristrutturazione per i lavori svolti:

F.1: Sez. _____, Intero o porzione di immobile (I/P) _____, Foglio n. _____, Part. _____, Sub. _____

F.2: Sez. _____, Intero o porzione di immobile (I/P) _____, Foglio n. _____, Part. _____, Sub. _____

F.3: Sez. _____, Intero o porzione di immobile (I/P) _____, Foglio n. _____, Part. _____, Sub. _____

Non è più prevista tuttavia la rateazione in 5 o 3 rate annuali per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni.

In caso di **vendita o di donazione dell'unità immobiliare** sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di **morte del titolare**, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO O L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI FACENTI PARTE DI EDIFICI RISTRUTTURATI – 50%

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli **acquirenti** in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella **misura del 50 per cento**. L'importo **pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro**.

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

- la detrazione spetta nella misura:
 - del 36 per cento se il rogito è avvenuto nel 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
 - del 41 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.
- **l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro** nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 2005 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione è **ripartita in 10 rate annuali** di pari importo.

Tipologia	Immobile	Importo
		€
		€
		€
		€

Inserire i **dati catastali dell'immobile** oggetto di ristrutturazione per i lavori svolti:

F.1: Sez. _____, Intero o porzione di immobile (I/P) _____, Foglio n. _____, Part. _____, Sub. _____
F.2: Sez. _____, Intero o porzione di immobile (I/P) _____, Foglio n. _____, Part. _____, Sub. _____
F.3: Sez. _____, Intero o porzione di immobile (I/P) _____, Foglio n. _____, Part. _____, Sub. _____

INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ – 65%

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 per gli interventi relativi **all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica** (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su **edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una **detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il **codice '4'** nella colonna 2 dei **rigli da E41 a E44**.

Tipologia	Immobile	Importo
		€
		€
		€
		€

Inserire i **dati catastali dell'immobile** oggetto di ristrutturazione per i lavori svolti:

F.1: Sez. _____, Intero o porzione di immobile (I/P) _____, Foglio n. _____, Part. _____, Sub. _____
F.2: Sez. _____, Intero o porzione di immobile (I/P) _____, Foglio n. _____, Part. _____, Sub. _____
F.3: Sez. _____, Intero o porzione di immobile (I/P) _____, Foglio n. _____, Part. _____, Sub. _____

SEZIONE III - SPESE PER L'ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI - 50%

N.B. Per le spese relative all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione sostenute dal **06.06.2013 al 31.12.2014**.
Limite di spesa massimo è pari a 10.000 euro.

Vanno detratte solo se agganciate a interventi strutturali (manutenzione straordinaria) sull'IMMOBILE.

Tipologia	Immobile	Importo
		€
		€
		€
		€

Inserire i **dati catastali dell'immobile** oggetto di ristrutturazione per i lavori svolti:

F.1: Sez. _____, Intero o porzione di immobile (I/P) _____, Foglio n. _____, Part. _____, Sub. _____
F.2: Sez. _____, Intero o porzione di immobile (I/P) _____, Foglio n. _____, Part. _____, Sub. _____
F.3: Sez. _____, Intero o porzione di immobile (I/P) _____, Foglio n. _____, Part. _____, Sub. _____

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE – RIGO E71 ed E72

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni.

TIPO DI DETRAZIONE SPETTANTE	NUMER O DI GG.	%
<p>RIGO E71 colonna 1 – codice 1 - Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale</p> <p>→ hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431)</p>		
<p>RIGO E71 colonna 1 - codice 2 - Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti in regime convenzionale</p> <p>→ contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998)</p>		
<p>RIGO E71 colonna 1 - codice 3 Detrazioni canone di locazione spettante ai giovani tra i 20 e 30 anni per abitazione principale</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. - il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre <u>anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione</u>. - è necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. <p>La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2013 la detrazione può essere fruita anche per il 2014 e il 2015.</p>		

<p>RIGO E71 colonna 1 - codice 4 - Detrazioni per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale</p> <p>NOVITA' Questo codice va indicato dai contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9, adibiti ad abitazione principale.</p>		
<p>RIGO E72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi <u>nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione</u> - titolari di qualsiasi tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. <p><u>La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza.</u> Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2013, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015.</p> <p>La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. <u>Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</u></p> <p>Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.</p>		

ALTRE DETRAZIONI – RIGHI E81 – E82 – E83

TIPO DI DETRAZIONE SPETTANTE	
<p>RIGO E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro.</p> <p>La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.</p>	<p>SI ____ NO ____</p>
<p>RIGO E82 - Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani: indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali <u>iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni</u>, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori).</p> <p>La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta <u>entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui</u> (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro).</p> <p>Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.</p> <p>Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.</p>	<p>Importo: _____</p>

<p>RIGO E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti rigi contraddistinte dal relativo codice.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il codice 1 deve essere indicato l'importo della <u>borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano</u>, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. <p>Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il codice 2 deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. <p>Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.</p>	<p>Importo: _____</p>
--	-----------------------

QUADRO F

NOVITA' - SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

→ **Al RIGO F5** devono essere indicati le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI													
F5	Eventi eccez.	IRPEF	,00	Add.le Regionale	,00	Add.le Comunale	,00	Imposta sostitutiva produttività	,00	cedolare secca	,00	contributo solidarietà	,00

Il contribuente è stato interessato da uno di questi eventi? SI ___ NO ___

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini, relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria, sono identificati dai seguenti codici:	
Codice 1	per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Codice 2	per i contribuenti che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza nei territori dei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro situati nella Regione Emilia Romagna, colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'articolo 3, comma 2, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall'autorità comunale.
Codice 3	per i contribuenti residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali il D.P.C.M. 16 giugno 2011, n. 3947 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 612, Legge n. 147/2013 e nuovamente prorogata dall'art. 3, comma 8, D.L. n. 192/2014.

Codice 4	per i contribuenti che alla data del 30 gennaio 2014 avevano la propria residenza nei territori dei comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, indicati nell'allegato 1-bis, D.L. 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50, l'articolo 3, comma 2 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. L'applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall'autorità comunale.
Codice 5	per i contribuenti che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il Decreto MEF 20 ottobre 2014, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2014 e il 20 dicembre 2014. L'elenco dei comuni interessati è riportato nell'allegato A) del suddetto Decreto, successivamente integrato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2014.
Codice 6	per i contribuenti che alla data del 19 e 20 settembre 2014, avevano la propria residenza nei comuni della Regione Toscana colpiti dagli eventi meteorologici del 19 e 20 settembre 2014, indicati nell'allegato A) del Decreto MEF 5 dicembre 2014, l'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 19 settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014.
Codice 7	per i contribuenti che nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, avevano la propria residenza nei comuni della provincia di Foggia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 1° al 6 settembre 2014, indicati nell'allegato A) del Decreto MEF 5 dicembre 2014, l'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 1° settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014.
Codice 8	per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali

QUADRO G

Il quadro G del Mod. 730/2015 è articolato nelle seguenti sezioni:

SEZIONE	RIGO	CONTENUTO
Sezione I	Rigo G1	Credito di imposta per il riacquisto della prima casa
	Rigo G2	Credito di imposta per canoni di locazione non percepiti
Sezione II	Rigo G3	Credito di imposta reintegro anticipazioni fondi pensione
Sezione III	Rigo G4	Credito di imposta per redditi prodotti all'estero
Sezione IV	Righi G5 e G6	Credito di imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
Sezione V	Rigo G7	Credito di imposta per l'incremento dell'occupazione
Sezione VI	Rigo G8	Credito di imposta per mediazioni

NOVITA' Quest'anno è stata prevista la nuova sezione VII denominata "Credito d'imposta per erogazioni cultura" (c.d. ART BONUS).

L' "ART BONUS"

In particolare, l'"Art-bonus" spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013; pertanto, in caso di esercizi coincidenti con l'anno solare, è fruibile per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Il bonus si sostanzia in un **credito d'imposta** pari:

- al **65%** (2014 e 2015) e
- al **50%** (nel 2016)

delle somme che i contribuenti erogano per le finalità sopra ricordate.

Con la **C.M. 24/E del 31 luglio 2014** l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo del credito d'imposta in argomento.

L'importo del credito d'imposta spettante va indicato nel rigo 55 del Mod. 730/3 ed è così calcolato:

Minore importo tra: Rigo G9 x 65% e Rigo 14 Mod. 730-3 x 15%

3

La parte della quota annuale eventualmente non utilizzata è indicata nel rigo 130 Mod. 730/3 ed è fruibile nelle successive dichiarazioni dei redditi.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Per beneficiare del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro e devono riguardare:

- ✓ gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- ✓ il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; la C.M. 24/E/2014 evidenzia che, come espressamente precisato negli atti parlamentari, si tratta di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'art. 101, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio");
- ✓ la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Ai sensi del nuovo co. 2 dell'art. 1, D.L. 83/2014, nel quale, in sede di conversione in legge del D.L. 83/2014, è stato inserito un secondo periodo, l'"Art bonus" è riconosciuto anche nel caso in cui le erogazioni liberali in denaro effettuate per il lavori di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.L. 83/2014, l'"Art-bonus" è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Nella C.M. 24/E/2014, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'agevolazione è riconosciuta a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura, **indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica**. Infatti la nuova disposizione ha la finalità di introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando l'attuale dicotomia prevista dalle norme del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il quale riconosce una detrazione Irpef del 19% alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile Ires alle persone giuridiche.

Pertanto nel periodo di applicazione dell' "Art bonus" per le erogazioni liberali è temporaneamente disapplicato quanto previsto, a fini Irpef (detrazione del 19%), dall'art. 15, co. 1, lett. h) e i), D.P.R. 917/1986 e, a fini Ires (deducibilità dal reddito d'impresa), dall'art. 100, co. 2, lett. f) e g), D.P.R. 917/1986.

La disciplina del D.P.R. 917/1986 resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall'art. 1, D.L. 83/2014, come ad esempio l'erogazione per l'acquisto di beni culturali.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta (nei limiti prima indicati), la **C.M. 24/E/2014** ha chiarito, inoltre, quanto segue:

✓ persone fisiche: vi rientrano i soggetti individuati dall'art. 2, D.P.R. 917/1986, vale a dire le persone fisiche residenti e non residenti in Italia, purché non svolgano attività d'impresa, tra cui lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.;
✓ enti non commerciali e società semplici: il bonus è riconosciuto agli enti che non svolgono attività d'impresa, vale a dire enti non commerciali, sia residenti sia non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale, e società semplici. Analogamente a quanto previsto dall'art. 15, co. 3, D.P.R. 917/1986, per le erogazioni liberali effettuate dalle società semplici, il credito d'imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell'art. 5, D.P.R. 917/1986 ai fini dell'imputazione del reddito;
✓ imprenditori individuali, società ed enti commerciali: per individuare i titolari di reddito d'impresa si deve fare riferimento alla definizione contenuta nel co. 1 dell'art. 55, D.P.R. 917/1986, secondo il quale "sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali" sia in forma individuale sia collettiva. Pertanto rientrano in questa categoria sia la persona fisica che svolge attività commerciale (imprenditore individuale), sia le società e gli enti che svolgono attività commerciale (società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale);
✓ imprese non residenti: il credito di imposta spetta (nel limite del 5 per mille dei ricavi), anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di imprese non residenti.

Gli **imprenditori individuali e gli enti non commerciali** che esercitano, oltre all'attività istituzionale, anche attività commerciale usufruiscono del credito d'imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa quindi (nel limite del 5 per mille dei ricavi) se effettuano le erogazioni liberali nell'ambito dell'attività commerciale.

Invece, analogamente a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 15 e 147, D.P.R. 917/1986 tali soggetti devono applicare l'"Art bonus" con le modalità ed i limiti previsti per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale (15% del reddito imponibile) qualora effettuino le erogazioni liberali nell'ambito della propria attività personale o istituzionale.

La C.M. 24/E/2014 ha precisato che per quantificare il limite del 5 per mille dei ricavi annui si deve fare riferimento ai ricavi di cui all'art. 85 e all'art. 57, D.P.R. 917/1986.

MODALITA' di EFFETTUAZIONE delle EROGAZIONI LIBERALI

Per quanto concerne le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro, la C.M. 24/E/2014, richiamando le indicazioni fornite con la R.M. 14.6.2007, n. 133/E, ha precisato che le erogazioni devono essere effettuate utilizzando esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- ✓ **banca;**
- ✓ **ufficio postale;**
- ✓ sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, vale a dire **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.**

MODALITA' di UTILIZZO del CREDITO d'IMPOSTA

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 e 3, D.L. 83/2014, il credito d'imposta deve essere ripartito in 3 quote annuali di uguale importo. Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, il dettato normativo della "ripartizione in tre quote annuali di pari importo", si deve intendere riferito in concreto ai tre periodi di imposta di utilizzo del credito.

Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono diverse a seconda dei soggetti:

- ✓ **persone fisiche ed enti non commerciali:** le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali possono fruire del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi. La C.M. 24/E/2014 ha precisato che tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d'imposta (nella misura di 1/3 dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'erogazione liberale è stata effettuata, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza limiti di tempo;
- ✓ **titolari di reddito d'impresa:** i titolari di reddito d'impresa possono utilizzare il credito di imposta in compensazione nel Mod. F24, nei limiti di 1/3 della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. La quota corrispondente ad 1/3 del bonus maturato costituisce, per ognuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. In caso di mancato utilizzo (in tutto o in parte) di tale importo nei suddetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

LIMITI di UTILIZZO del CREDITO d'IMPOSTA

In base all'art. 4, D.L. 83/2014, all'"Art-bonus" non si applicano i limiti previsti dall'art. 1, co. 53, L. 24.12.2007, n. 244, che prevede il limite annuale di euro 250.000 per i crediti d'imposta da indicare nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, il credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura che, come tutti i crediti di imposta agevolativi concessi alle imprese, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, quindi, per importi anche superiori al limite di euro 250.000 applicabile ai crediti di imposta agevolativi.

Il citato art. 4 prevede, inoltre, che l'"Art-bonus" non sia nemmeno soggetto al limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'art. 34, L. 23.12.2000, n. 388, in base al quale, per effetto dell'art. 9, co. 2, D.L. 8.4.2013, n.35, conv con modif. dalla L. 6.6.2013, n. 64 il limite massimo della compensazione orizzontale è pari, dall'1.1.2014, a euro 700.000 (in precedenza era e 516.546,90).

Come evidenziato dalla C.M. 24/E/2014, per le caratteristiche di tale bonus non si applica nemmeno la limitazione di cui all'art. 31, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122, il quale prevede un divieto di compensazione nel Mod. F24 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare oltre euro 1.500.

RILEVANZA del CREDITO d'IMPOSTA

L' "Art-bonus" **non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.**

Di conseguenza il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

La C.M. 24/E/2014 ha precisato, inoltre, che il bonus non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 61, D.P.R. 917/1986 e non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109, co. 5, D.P.R. 917/1986.

COMUNICAZIONE al MINISTERO dei BENI e delle ATTIVITA' CULTURALI e del TURISMO e nel SITO WEB ISTITUZIONALE:

Ai sensi dell'art. 1, co. 5, D.L. 83/2014, come modificato dalla L. 106/2014, i beneficiari delle erogazioni, compresi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, **dovranno comunicare mensilmente al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.**

Inoltre essi dovranno provvedere a dare comunicazione pubblica di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal suddetto Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di privacy di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196.

Ai sensi del co. 6 dell'art. 1, D.L. 83/2014, come modificato dalla L. 106/2014, con uno specifico regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di cui all'art. 14, co. 3, D.L. 83/2014, saranno individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del D.L. 6.7.2012, n. 95, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le erogazioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il suddetto portale.

QUADRO I

QUADRO I IMPOSTE DA COMPENSARE			
11	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	,00	oppure Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di **utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello 730/2015 per pagare**, mediante compensazione nel modello F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il modello F24.

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, a decorrere dal 1° ottobre 2014, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 non più alla banca o all'ufficio postale, ma, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

I modelli contenenti **crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero** oppure i modelli **F24 con saldo superiore a 1.000 euro**, potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

L'utilizzo del modello F24 cartaceo è previsto solo in alcuni casi particolari (cfr. Circolare n. 27 del 17 settembre 2014).

QUADRO DI LIQUIDAZIONE 730 -3

IMPORTANTE!!! Allegare deleghe F24 dei versamenti effettuati per il primo e secondo acconto delle imposte e cedolare secca, se fatta l'opzione.

Se il secondo acconto è stato ricalcolato, allegare mail inviata al cliente a suo tempo con indicazione del nuovo importo.